

Serie Ordinaria n. 23 - Giovedì 04 giugno 2020

D.g.r. 26 maggio 2020 - n. XI/3163
Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 6832/2017 - Linee guida per lo svolgimento dei servizi a supporto dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità in attuazione dell'articolo 6 della l.r. n. 19/2007

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- l'art. 2 dello «Statuto d'Autonomia della Lombardia», approvato con L.R. 30 agosto 2008 n. 1;
- la l. 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale dei diritti delle persone handicappate» che prevede, quali principi qualificanti, il pieno rispetto dei diritti di libertà e di autonomia delle persone con disabilità, promuovendone l'integrazione nella famiglia, nella scuola e nel lavoro, anche attraverso la previsione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale;
- il d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 «Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado» e in particolare l'articolo 315 che prevede l'integrazione scolastica della persona con disabilità nelle sezioni e nelle classi delle scuole di ogni ordine e grado da realizzare anche attraverso la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati;
- la l.r. 12 dicembre 2008, n. 3 «Governare della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» ed in particolare l'art. 3, comma 1;
- la l. 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
- la l. 10 marzo 2000, n. 62 «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;
- il d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione»;
- il d.p.c.m. 23 febbraio 2006, n. 185 «Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della l. 27 dicembre 2002, n. 289»;
- la l. 13 luglio 2015, n. 107 «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
- il d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66 «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lett. c) della legge 13 luglio 2015, n. 107», come modificato ed integrato dal d.lgs. 7 agosto 2019, n. 96;
- la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di Istruzione e Formazione della Regione Lombardia» che delinea il sistema educativo di istruzione e formazione professionale e prevede, tra le altre cose, l'inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità, fascia più debole dell'area dello svantaggio;

Visto in particolare l'articolo 31 della l.r. 26 maggio 2017, n. 15 «Legge di semplificazione 2017», che ha modificato gli articoli 5 e 6 della l.r. n. 19/2007 al fine di disciplinare in modo organico la materia relativa ai servizi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità;

Dato atto che gli articoli 5 e 6 della citata l.r. n. 19/2007, nel testo novellato dalla l.r. n. 15/2017, prevedono nello specifico che:

- spetta alla Regione lo svolgimento, in relazione a tutti i gradi di istruzione e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale (assistenza alla comunicazione, servizio tiffologico e fornitura di materiale didattico speciale o di altri supporti didattici), tramite il coinvolgimento degli enti del sistema sociosanitario, nonché la promozione ed il sostegno, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettuale o sensoriale (art. 5 comma 1, lett. f-bis) e f-ter);
- spetta, altresì, ai comuni, in relazione ai gradi inferiori dell'istruzione scolastica, lo svolgimento dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione perso-

nale degli studenti con disabilità fisica, intellettuale o sensoriale (art. 6, comma 1-bis);

- è trasferito ai comuni, in forma singola o associata, lo svolgimento, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettuale o sensoriale (art. 6, comma 1-bis 1);

Richiamati, altresì gli atti di programmazione strategica regionale e in particolare il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura - approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 - che individua, tra gli obiettivi prioritari dell'azione di governo, la realizzazione degli interventi a favore delle persone con disabilità mediante l'affiancamento delle stesse lungo tutto l'arco della vita attraverso la messa in disponibilità di risorse, strutture e servizi, in un'ottica di complementarità e sinergia delle politiche di istruzione, formazione e lavoro con il sistema integrato degli interventi e servizi sociali e sociosanitari;

Rilevato che con d.g.r. 30 giugno 2017, n. X/6832 e successive modifiche e integrazioni, sono state approvate le relative linee guida regionali, sulla base di costi omogenei, per lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 5, comma 1, lett. f-bis) e dell'art. 6, comma 1-bis1) della l.r. n. 19/2007, che definiscono le modalità e i criteri da applicare per l'individuazione dei soggetti beneficiari nonché le modalità di erogazione dei servizi e di assegnazione dei contributi;

Dato atto che le predette linee guida regionali di cui alla d.g.r. n. 6832/2017 prevedono un monitoraggio periodico degli obiettivi perseguiti e degli interventi realizzati;

Ritenuto opportuno modificare, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, le linee guida regionali di cui alla citata d.g.r. n. 6832/2017, come da allegato «A», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, alla luce degli esiti dell'attività di monitoraggio svolta dalle strutture della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro nel primo triennio di applicazione. Tali modifiche riguardano nello specifico:

- a) il Paragrafo 4.5. con l'obiettivo di incrementare, a partire dall'anno scolastico e formativo 2020/2021, l'importo del contributo chilometrico nonché dell'importo del contributo annuo massimo riconoscibile per ciascuna fascia chilometrica relativamente al servizio di trasporto scolastico;
- b) il Paragrafo 5.5. attraverso la messa a disposizione dei Comuni di una maggiore liquidità per assicurare la continuità del servizio di assistenza educativa specialistica a livello territoriale, prevedendo la liquidazione, oltre al già previsto acconto del 50%, anche del contributo di cui all'art. 1, comma 947 della legge 208/2015, a seguito dell'effettivo trasferimento delle risorse statali e in misura proporzionale alle stesse;

Richiamati inoltre il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» - convertito con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13, nonché i successivi d.p.c.m. di attuazione, con i quali è stata disposta, a seguito dell'emergenza sanitaria, la sospensione delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche e formative dal 24 febbraio 2020 e l'avvio, anche per gli studenti con disabilità, della didattica a distanza o domiciliare, per comprovate esigenze e richieste familiari e nel rispetto delle misure sanitarie;

Considerato che il protrarsi del periodo di sospensione dell'attività delle istituzioni scolastiche, mette a rischio, in particolare, la continuità didattica e il diritto allo studio degli studenti con disabilità, con un forte impatto sulla vita quotidiana delle famiglie;

Rilevato che numerosi comuni lombardi, al fine di favorire una didattica il più possibile inclusiva e formativa nell'attuale periodo di emergenza epidemiologica, hanno individuato a livello territoriale specifiche modalità di erogazione dei servizi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche mediante l'utilizzo di metodologie didattiche a distanza o di assistenza domiciliare nei limiti delle vigenti disposizioni sanitarie, come da documentazione agli atti della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro;

Ritenuto opportuno approvare, limitatamente all'anno scolastico e formativo 2019-2020, le seguenti disposizioni integrative ai fini della rendicontazione da parte dei Comuni dei contributi assegnati per i servizi di inclusione scolastica degli alunni con disabilità nell'attuale periodo di emergenza epidemiologica:

- a) sono riconosciute come rendicontabili le settimane di assistenza educativa specialistica extrascolastica svolta a do-

micilio o con metodologia didattica a distanza, inserite nella piattaforma Bandi online secondo le modalità previste;

- b) sono riconoscibili, a far tempo dalla suddetta data di interruzione della frequenza scolastica, i contributi per il trasporto nei casi in cui l'ente gestore possa dimostrare di averne comunque sostenuto il costo in ragione di obblighi derivanti da contratti di appalto espletati e non derogabili;

Stabilito che ai maggiori oneri finanziari per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente deliberazione, che comportano un incremento presunto di spesa di circa 750.000 euro su base annuale (ripartito per il 50% sul 2020 e altrettanto sul 2021), si farà fronte con gli stanziamenti già iscritti ai seguenti capitoli del corrente bilancio e ai corrispondenti capitoli dell'esercizio 2021:

- n. 4.06.104.12826 «Trasferimenti alle amministrazioni comunali lombarde per i servizi di integrazione scolastica agli studenti disabili - risorse autonome»;
- n. 4.06.104.12776 «Trasferimenti alle amministrazioni comunali lombarde per i servizi di integrazione scolastica agli studenti disabili»;
- n. 4.06.104.11722 «Trasferimenti alle amministrazioni locali delle assegnazioni statali per l'assistenza agli alunni con disabilità»;

Ritenuto, infine, di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro l'attuazione della presente deliberazione nei limiti degli stanziamenti finanziari previsti dal presente provvedimento;

All'unanimità dei voti espressi in forma di legge;

DELIBERA

1. di modificare le linee guida regionali di cui alla d.g.r. n. 6832/2017 per lo svolgimento dei servizi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità, come da allegato «A», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con effetto dall'anno scolastico e formativo 2020/2021;

2. di precisare che tali modifiche riguardano nello specifico:

- a) il Paragrafo 4.5. con l'obiettivo di incrementare, a decorrere dall'anno scolastico 2020/21, l'importo del contributo chilometrico nonché l'importo del contributo annuo massimo riconoscibile per ciascuna fascia chilometrica relativa al servizio di trasporto scolastico;
- b) il Paragrafo 5.5. con l'obiettivo di assicurare ai Comuni una maggiore liquidità per la continuità del servizio di assistenza educativa specialistica, prevedendo la liquidazione, oltre dell'acconto già previsto, del contributo statale di cui all'art. 1, comma 947 della legge 208/2015, a seguito del trasferimento da parte dello Stato e in misura proporzionale allo stesso;

3. di approvare altresì - limitatamente all'anno scolastico e formativo 2019-2020 - le seguenti disposizioni integrative ai fini della rendicontazione da parte dei Comuni dei contributi assegnati per i servizi di inclusione scolastica degli alunni con disabilità erogati nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19:

- a) sono riconosciute come rendicontabili le settimane di assistenza educativa specialistica extrascolastica svolta a domicilio o con metodologia didattica a distanza, inserite nella piattaforma Bandi online secondo le modalità previste;
- b) sono riconoscibili, a far tempo dalla data di interruzione della frequenza scolastica, i contributi per il trasporto nei casi in cui l'ente gestore possa dimostrare di averne comunque sostenuto il costo in ragione di obblighi derivanti dai contratti di appalto espletati e inderogabili;

4. di stabilire che ai maggiori oneri finanziari per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente deliberazione, che comportano un incremento presunto di spesa di circa 750.000 euro su base annuale (ripartito per il 50% sul 2020 e altrettanto sul 2021), si farà fronte con gli stanziamenti già iscritti ai seguenti capitoli del corrente bilancio e ai corrispondenti capitoli dell'esercizio 2021:

- n. 4.06.104.12826 «Trasferimenti alle amministrazioni comunali lombarde per i servizi di integrazione scolastica agli studenti disabili - risorse autonome»;
- n. 4.06.104.12776 «Trasferimenti alle amministrazioni comunali lombarde per i servizi di integrazione scolastica agli studenti disabili»;
- n. 4.06.104.11722 «Trasferimenti alle amministrazioni locali delle assegnazioni statali per l'assistenza agli alunni con disabilità»;

5. di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro l'attuazione della presente deliberazione nei limiti dei suddetti stanziamenti finanziari;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet istituzionale;

7. di demandare alla competente Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

Allegato A

**Modifiche e integrazioni all'Allegato A della D.G.R. 30/06/2017, n. 6832
"Approvazione delle linee guida per lo svolgimento dei servizi a supporto dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, in attuazione degli articoli 5 e 6 della L.R. n. 19/2007"**

A. Modifiche al Paragrafo 4.5 "Criteri, modalità e tempistiche di assegnazione del contributo" (Servizio di trasporto scolastico):

1. A partire dall'anno scolastico e formativo 2020/2021 l'importo del contributo chilometrico relativo al servizio di trasporto scolastico è incrementato a € 0,50.
2. La tabella riportata al Paragrafo 4.5, contenete gli importi del contributo annuo massimo riconoscibile ai comuni per ciascuna fascia chilometrica, sempre a partire dall'anno scolastico e formativo 2020/2021, è sostituita dalla seguente:

Fascia chilometrica	Contributo massimo annuo riconosciuto
Fino a 10 km	€ 1.875,00
Oltre i 10 km e fino a 20 km	€ 3.125,00
Oltre i 20 km e fino a 30 km	€ 4.375,00
Oltre i 30 km	€ 5.000,00

B. Modifiche al Paragrafo 5.5 "Criteri, modalità e tempistiche di assegnazione del contributo" (Servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale):

Al Paragrafo 5.5. è inserito il seguente il seguente periodo finale:

"Al fine di mettere a disposizione dei Comuni una maggiore liquidità, si prevede di trasferire, non appena disponibili e in misura proporzionale alle stesse, le assegnazioni statali di cui all'art. 1, comma 947, della legge 208/2015 per il servizio di l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale agli alunni con disabilità".